

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 85	Data 03/07/2018
	OGGETTO: RICHIESTA EROGAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE APPARTENENTE ALLA FASCIA PROFESSIONALE B			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**RICHIESTA EROGAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE
APPARTENENTE ALLA FASCIA PROFESSIONALE B**

Originale

L'anno 2018 addì 3 del mese di Luglio alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1)	Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2)	Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
3)	Mete Silvia	Consigliere_Ass	AG
4)	Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
5)	Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	AG

Assiste il Segretario Comunale F.F. Gallo Pasquale che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RICHIESTA EROGAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE APPARTENENTE ALLA FASCIA PROFESSIONALE B.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con decreto del Sindaco di Oleggio n. 23/2014, prot. n. 2197 in data 18.09.2014, è stato nominato come segretario comunale titolare di questo comune, il dott. Michele GUGLIOTTA, Segretario Generale iscritto alla fascia professionale B", a decorrere dal 01.10.2014, nell'unico servizio di segreteria convenzionata tra i Comuni di Oleggio - Borgo Ticino - Momo, con Oleggio capo convenzione,
- che il medesimo Sindaco di Oleggio, con successivo decreto n. 24/2014 in data 01.10.2014, ha inoltre conferito al medesimo funzionario, le ulteriori funzioni di Dirigente dell'Area Finanziaria e dell'Area Amministrativa a decorrere dal 01.01.2014, attualmente vacanti in esecuzione all'art. 94, comma 4 lett. d) e combinato art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 e s.m.i.;
- che nell'ambito del Comune di Borgo Ticino, con decreto n. 01/2018 in data 01.08.2018, è stato inoltre conferito al medesimo funzionario, le ulteriori funzioni vicarie di Responsabile dell'Area Finanziaria, in sostituzione del precedente Responsabile cessato a seguito di mobilità esterna presso altro Comune;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Oleggio con la recente deliberazione della Giunta comunale n. 130 in data 13.06.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato:
- di esprimere, formale nulla-osta e quindi autorizzare la mobilità esterna definitiva del dipendente Ing. Giuseppe Scaramozzino dal Comune di Oleggio al Comune di Vercelli, con decorrenza dal 01.06.2018, unitamente alla contestuale revoca della precedente deliberazione G.C. n. 127/2018, con la quale era stato prorogato l'iniziale il comando alla data del 11.06.18 per l'Ing. Giuseppe Scaramozzino presso il Comune di Vercelli;
- che a fronte di detto provvedimento, unitamente alla comunicazione di assunzione pervenuta dal Comune di Vercelli, è venuto a cessare con decorrenza dal 01.06.2018 l'attuale rapporto di lavoro di detto dirigente con il Comune di Oleggio;

OSSERVATO:

- che a seguito quindi dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di detto dirigente a decorrere dal 01.06.2018, di conseguenza è anche venuto meno il precedente riconoscimento della iniziale maggiorazione del su citato comma 5 dell'art. art. 41 "galleggiamento" nei confronti del Segretario Generale;

PRESO ATTO;

- che con nota pervenuta in data 25.06.2018 il Segretario Generale dott. Michele Gugliotta, a seguito quindi dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro del dirigente su citato a decorrere dal 01.06.2018, ha richiesto il riconoscimento dei diritti di rogito di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;

RICHIAMATO:

- Il d.l. n. 90/2014, come convertito con legge n. 114/2014, all'art. 10 comma 2 bis che prevede:
2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come costituito

dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

PRESO ATTO:

- della posizione della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 21 del 4 giugno 2015 della Sezione delle Autonomie, che ha enunciato, sinteticamente, i seguenti principi di diritto : *“Alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.”*, che pur prendendo atto delle interpretazioni del Giudice del Lavoro, ritiene insussistenti le problematiche interpretative inerenti all’art. 10, comma 2 bis del d.l. n. 90/2014;
- che la Sezione Autonomie (Del.21/2015) faceva quindi proprio l’orientamento più rigoroso ritenendo che i diritti di rogito competessero esclusivamente ai Segretari di fascia C, mentre, al contrario, la erogazione non fosse applicabile ai Segretari che godessero di un trattamento equiparato alla dirigenza, sia per effetto dell’appartenenza alle fasce A e B, sia per effetto del “galleggiamento” sull’indennità più alta di eventuali dirigenti presenti nell’Ente previsto dall’art.41 del CCNL 2001;

CONSIDERATO:

- che detta disposizione è oggetto di un’interpretazione contrastante fra la magistratura ordinaria del Giudice del Lavoro e quella contabile della Corte dei Conti sulla possibilità di erogare i diritti di rogito ai segretari appartenenti alle fasce professionali “A” e “B” - compresi nella dirigenza pubblica - nei Comuni privi di dirigenti, situazione che è venuta a determinarsi dal 01.06.2018 nel Comune di Oleggio e di conseguenze per gli ulteriori comuni convenzionati di Borgo Ticino e Momo già privi della figura del dirigente;

ATTESO:

- che secondo i Giudici del Lavoro l’attribuzione di quota dei diritti di rogito, per la prima categoria, sarebbe dovuta prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione;
- per la seconda categoria, il legislatore non avrebbe inteso fare distinzioni relative alla fascia professionale di inquadramento del Segretario, cioè al trattamento stipendiale, ma si sarebbe limitato a subordinarne la titolarità dei suddetti emolumenti secondo un *“criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza”*. (Cfr. Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, del 26/01/2017, n. 23), per cui secondo il citato orientamento, i diritti di rogito spetterebbero anche ai segretari di fascia “A” e “B” che rogano in Enti, privi della dirigenza;
- che le numerose sentenze di condanna delle Amministrazioni al pagamento dei diritti di rogito (Tribunale di Pordenone sent. 77/2017 per il Comune di Spilimbergo, Tribunale di Pordenone sent. 78/2017 per il Comune di San Giorgio della Richinvelda, Tribunale di Udine sent.n. 215/2017 per i Comuni di Forni Avoltri, Cernigoi, Rigolato e Sauris);
- che recentemente la Corte di Appello di Brescia con sentenza 272/2017 ha accolto il ricorso del Segretario contro una delle rarissime sentenze di primo grado conformi all’orientamento della Corte dei Conti -Tribunale di Bergamo 817/2016 - e il Comune, a fronte di un valore di circa € 3.800,00= di diritti di rogito, è stato condannato alle spese per € 4.300,00=, venendo così a determinare una situazione di pregiudizio per le finanze dell’Ente che appare contrastante con le istanze di tutela della situazione finanziaria degli Enti che avevano ispirato l’interpretazione rigorosa di sistema fatta propria dalla Sezione Autonomie su citata;
- che con la cessazione del già citato “galleggiamento” unito alla ulteriore cessazione dell’unico dirigente presente dal 01.06.2018, siano venute meno le condizioni ostative mosse dalla posizione della C.d.C. - Sez. Autonomie (Del. n. 21/2015);

PRESO ATTO:

- che rispetto al pronunciamento della Sezione Autonomie su citata, la Sezione Plenaria di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo, con deliberazione n. 15 del 19.03.2018 ha confutato la tesi della Sezione delle Autonomie ed ha riconosciuto i diritti di rogito a tutti i segretari comunali a prescindere dalla fascia retributiva contrattuale di appartenenza nei Comuni **privi di dirigenti**: *«i diritti di rogito possono essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza, ai Segretari comunali operanti in Enti privi di dirigenti del Friuli Venezia Giulia sulla base della domanda del Segretario»*.

- che da detta deliberazione sembrerebbe ricavarsi la chiusura quindi della controversa posizione dei giudici contabili rispetto ai giudici del lavoro rispetto all'assegnazione ai Segretari comunali che operano nei comuni privo della dirigenza, aprendo un contrasto tra entrambi gli organi di vertici della magistratura contabile;

OSSERVATO:

- che alla luce dei pareri e delle pronunce giurisprudenziali su citate, si debba pertanto considerare acquisito il principio per il quale i compensi dei diritti di rogito, non vadano erogati ai segretari che svolgono attività nei comuni ove è presente la dirigenza;

- che inoltre le modalità di calcolo di detto compenso comporti la liquidazione del 100% di quanto incassato dal Comune, rimanendo ovviamente il tetto di 1/5 del trattamento annuo in godimento;

RITENUTO:

- di dovere pertanto al riconoscimento della liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale di questo Comune, che matureranno a decorrere dal 01.06.2018 *“in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.”*;

PRESO ATTO del parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

OSSERVATO la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il riconoscimento della liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale di questo Comune, che matureranno a decorrere dal 01.06.2018 *“in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento,* nei confronti quindi del Segretario Generale dott. Michele Gugliotta;

2) Di dare atto dell'assunzione della spesa che troverà imputazione in sede di bilancio 2018 già approvato e successive variazioni, dando ampio mandato all'ufficio di ragioneria del servizio finanziario per i successivi provvedimenti, tenuto conto delle quote parti in capo agli altri due comuni convenzionati di Oleggio e Momo, nel rispetto dell'atto convenzionale sottoscritto in data 23.09.14, riferita al 25% per ognuno dei 2 Comuni.

3) Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 141**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **RICHIESTA EROGAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE APPARTENENTE ALLA FASCIA PROFESSIONALE B**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/07/2018



Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/07/2018



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

Gallo Pasquale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 19.07.2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 19 LUG 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

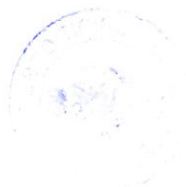
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 03.07.2018

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 19 LUG 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele